

Settore Sviluppo del Territorio

Prot. n. 24520

ORDINANZA N. 205

OGGETTO: limitazione del consumo di acqua potabile per usi extra-domestici nel periodo estivo.

IL SINDACO

- vista la nota prot. 1126 del 22/05/2008 con cui l'AGENZIA D'AMBITO per i servizi pubblici di Bologna (ATO 5) richiede di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici durante il periodo estivo;
- considerata la necessità di prevenire i gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, alla luce dell'esperienza di quanto verificatosi in precedenti situazioni di siccità, in particolare relativamente al periodo estivo;
- considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;
- ritenuto quindi di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico, nel periodo estivo;
- visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA quanto segue:

- è vietato attingere dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico, ed in particolare per l'annaffiamento di orti privati, giardini e lavaggio automezzi, per i seguenti periodi e con seguenti orari:
 - per il periodo decorrente **dal 4/6/08 al 30/9/2008** durante la fascia oraria compresa **dalle ore 8.00 alle ore 23.00**;
 - in parziale deroga a quanto previsto al punto precedente, la fascia oraria giornaliera di divieto di attingimento viene stabilita **dalle ore 8.00 alle 18,30**, solo ed esclusivamente per l'attività di irrigazione delle colture comprese negli orti comunali per anziani (in considerazione dell'importanza sociale e della qualità della vita in funzione delle specificità degli assegnatari);

- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;

- sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno (se l'annaffiamento avviene con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi), nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

- sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

INVITA

- la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi.

Dispone inoltre

- alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/00 come integrato dalla L. 3/03, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a Euro 50 ai sensi della L. 689/81 e succ. mod..

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Ai sensi dell'art. 3 - comma IV - della legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al T.A.R. (Tribunale Amm.vo Emilia-Romagna) entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

San Lazzaro di Savena, 3 giugno 2008

IL SINDACO
(Marco Macciantelli)